



Convegno
11 *Giugno* 2018

***Aggiornamento prima
del prossimo cambiamento ...***

“Ingresso lavoratori stranieri in Italia”

Rag. Riccardo Guido

Studio Associato Lapolla Cavalleri

Ingresso lavoratori stranieri in Italia



Legge finanziaria 2018

D.P.C.M. 15/12/2017

Publicato in G.U. il 16/01/2018

Prevede la programmazione transitoria dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato Italiano di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero.

Ingresso lavoratori stranieri in Italia



Circolare congiunta

del 17/01/2018

Ministero dell'Interno

Ministero del Lavoro

Illustra le modalità attuative del D.P.C.M.

I «Numeri» del D.P.C.M.



Sono ammesse ad entrate nel territorio italiano **n. 30.850** unità, ripartite come segue:

- **n. 12.850** per lavoratori non stagionali e autonomi, di cui:
 - **n. 500** per soggetti che abbiamo completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi di origine;
 - **n. 2.400** unità per **lavoro autonomo**, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda un investimento non inferiore ad Euro 500.000, provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di 3 nuovi posti di lavoro;

I «Numeri» del D.P.C.M.



- b) liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla Pubblica Amministrazione;
 - c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo;
 - d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;
 - e) cittadini stranieri per la costituzione di start-up innovative e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa;
- **n. 100** unità di origine italiana, fino al terzo grado, per parte di almeno uno dei genitori, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile;

I «Numeri» del D.P.C.M.



- **n. 9.050** unità previste per la conversione dei permessi di soggiorno in permessi per lavoro subordinato di:
 - a) **4.750** permessi di soggiorno per lavoro stagionale, con almeno 3 mesi di lavoro stagionale regolare (39 giornate per gli agricoltori);
 - b) **3.500** permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
 - c) **800** permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da Paesi terzi dell'Unione Europea.
- **n. 800** unità previste per la conversione dei permessi di soggiorno in permessi per lavoro autonomo di:
 - a) **700** permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
 - b) **100** permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da Paesi terzi dell'Unione Europea.

I «Numeri» del D.P.C.M.



- **n. 18.000** per lavoratori subordinati stagionali nei settori :
 - Agricolo;
 - Turistico alberghiero.

I lavoratori subordinati stagionali non comunitari devono provenire dai seguenti paesi: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Nell'ambito della quota di 18.000 unità, **2.000** ingressi sono riservati alle richieste di **nulla osta stagionale pluriennale**, per quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Modalità di presentazione delle istanze



Tutte le istanze, a prescindere dalla tipologia di permesso richiesto, potranno essere presentate **esclusivamente** secondo le consuete modalità **telematiche**.

Per le richieste di permesso di lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo sono previsti 9 diversi modelli (A, B, VA, VB, Z, LS, LS2, LS1 e BPS), mentre per le richieste di lavoro subordinato stagionale è previsto un unico modello (C-stag.).

Gli invii telematici si potranno fare entro e non oltre il 31 dicembre 2018 e saranno trattati secondo un ordine strettamente cronologico.

Discipline particolari dal T.U. Immigrazione - D. Lgs. 286/1998



Al di fuori degli ingressi per lavoro analizzati in precedenza, il T.U., dall' articolo 27 al 27-sexies, disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per particolari categorie di lavoratori stranieri, tra cui:

Articolo 27

- a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

- f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani;

Discipline particolari dal T.U. Immigrazione - D. Lgs. 286/1998



- i) lavoratori dipendenti con qualifiche specializzate retribuiti da datori di lavoro residenti all'estero, i quali siano temporaneamente trasferiti presso aziende residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette aziende;
- p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane;
- r) bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

Discipline particolari dal T.U. Immigrazione - D. Lgs. 286/1998



Articolo 27-quater – (Carta blu UE)

L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle «quote», ai lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite presso datori di lavoro sul territorio italiano.

I lavoratori devono essere in possesso di un titolo di istruzione di durata superiore ai tre anni e, alternativamente, della qualifica di dirigente, di una elevata specializzazione conseguita attraverso percorsi post-universitari o equivalenti, oppure di nozioni tecniche conseguite attraverso percorsi di istruzione post-secondaria o universitaria o equivalenti.

Si considerano altamente qualificati anche quei soggetti che abbiano i requisiti per l'iscrizione ad albi professionali per l'esercizio della libera professione.

Discipline particolari dal T.U. Immigrazione - D. Lgs. 286/1998



Lavoratori non ammessi

- a) Titolari di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o protezione temporanea;
- b) Beneficiari di protezione internazionale;
- c) Titolari di un permesso di soggiorno ottenuto per lavoro stagionale oppure ai sensi dell'art. 27 , lettere a) ed i);
- d) Titolari di permesso di soggiorno europeo di lungo periodo;
- e) Titolari di permesso di soggiorno per ricerca;
- f) Lavoratori che fanno ingresso in virtù di accordi internazionali per ragioni legate al commercio ed agli investimenti;
- g) Lavoratori destinatari di un provvedimento espulsivo.

Discipline particolari dal T.U. Immigrazione - D. Lgs. 286/1998



Procedura

Il datore di lavoro deve trasmettere la domanda unicamente per via telematica allo Sportello Unico per l'Immigrazione (S.U.I.) della Prefettura territorialmente competente, il quale, previ controlli esperiti dalla Questura e dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, nell'arco di 90 giorni, respinge la domanda o rilascia il nulla osta.

Esiste anche una procedura «semplificata» per la richiesta di nulla osta che, infatti, può essere sostituita da una comunicazione telematica, sempre al S.U.I., del datore di lavoro, previa sottoscrizione di un protocollo di intesa con il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero del Lavoro.

In questo modo il datore di lavoro si fa garante della sussistenza dei requisiti previsti delle procedure di controllo preventive all'ingresso, riducendo sensibilmente il tempo necessario al rilascio del nulla osta.

Discipline particolari dal T.U. Immigrazione - D. Lgs. 286/1998



Al termine della procedura sarà rilasciato un permesso di soggiorno, recante la dicitura «Carta blu», della durata massima di due anni o della durata del «tempo determinato» richiesto, maggiorata di 3 mesi.

Il titolare della «Carta blu» potrà cambiare datore di lavoro solo previa autorizzazione della I.T.L..

Il titolare di «Carta blu», rilasciata da un altro Stato membro, potrà fare ingresso in Italia senza necessità del visto solo dopo 18 mesi di regolare soggiorno in detto Stato.

Naturalmente il datore di lavoro dovrà presentare domanda telematica di nulla osta.

Discipline particolari dal T.U. Immigrazione - D. Lgs. 286/1998



Articolo 27-quinques

Il trasferimento intra-societario consiste nel **distacco temporaneo** di un lavoratore straniero, che, al momento della richiesta di nulla osta, si trova alle dipendenze, da almeno 3 mesi, di un'impresa stabilita al di fuori dell'Unione europea, ad un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese.

L'ingresso e il soggiorno in Italia è consentito, per periodi superiori a 3 mesi, al di fuori delle «quote», agli stranieri che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di:

- a) dirigenti;
- b) lavoratori specializzati, con un'adeguata esperienza professionale, per lo svolgimento di attività che richiedono conoscenze tecniche specifiche;
- c) lavoratori in formazione, titolari di un diploma universitario, che vengono

Discipline particolari dal T.U. Immigrazione - D. Lgs. 286/1998



trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento;

Restano esclusi dal campo di applicazione della disciplina in esame:

- a) i ricercatori;
- b) quanti hanno diritto alla libera circolazione, in base ad accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'UE;
- c) i lavoratori già distaccati nel nostro Paese provenienti da altro Stato membro;
- d) i lavoratori autonomi o somministrati;
- e) studenti e tirocinanti.

Discipline particolari dal T.U. Immigrazione - D. Lgs. 286/1998



Procedura

Il soggetto ospitante deve trasmettere la domanda unicamente per via telematica allo Sportello Unico per l'Immigrazione (S.U.I.) della Prefettura territorialmente competente, il quale, previ controlli esperiti dalla Questura e dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, nell'arco di 45 giorni, respinge la domanda o rilascia il nulla osta.

La durata massima del trasferimento intra-societario è di 3 anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione.

Tra una domanda e l'altra per trasferimento intra-societario per lo stesso straniero devono intercorrere almeno 3 mesi.

Discipline particolari dal T.U. Immigrazione - D. Lgs. 286/1998



Articolo 27- sexies

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro, equiparabile a quello rilasciato ai sensi dell'art. 27 - quinquies del Decreto in analisi, può soggiornare in Italia per un periodo massimo di 90 giorni in un arco temporale di 180 giorni, senza necessità del visto, altrimenti è necessaria la richiesta di nulla osta.

Procedura

In caso di necessità di nulla osta, il soggetto ospitante deve trasmettere la domanda unicamente per via telematica allo Sportello Unico per l'Immigrazione (S.U.I.) della Prefettura territorialmente competente.

Il permesso di soggiorno mobile ha durata pari a quella del periodo di mobilità richiesta e può essere rinnovato dalla questura competente in caso di proroga del periodo di mobilità, previa verifica della Prefettura.

Cittadini comunitari – D. Lgs. 30/2007



Diritto di ingresso

Sono ammessi nel territorio nazionale i cittadini dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro.

In caso di mancanza di documento di viaggio o di valido visto di ingresso, se richiesto, non si procede a respingimento se l'interessato, entro ventiquattro ore, fa pervenire i documenti mancanti o se dimostra con idonea documentazione di essere titolare del diritto di libera circolazione.

In ragione della prevista durata del suo soggiorno il cittadino dell'Unione può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale. In caso di mancata dichiarazione si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto per oltre tre mesi.

Cittadini comunitari – D. Lgs. 30/2007



Diritto di soggiorno

I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo **non superiore a tre mesi** senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

I cittadini comunitari che soggiornino in Italia alle condizioni predette, sono tenuti, nello svolgimento delle attività consentite, ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.

Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo **superiore a tre mesi** quando:

a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

Cittadini comunitari – D. Lgs. 30/2007



b) dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

Cittadini comunitari – D. Lgs. 30/2007



d) è familiare, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare.

Il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi deve fare richiesta di iscrizione anagrafica ed è rilasciata immediatamente un'attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta.

Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani, al fine dell'iscrizione, il cittadino dell'Unione deve produrre documentazione attestante:

a) nell'ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro, l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata;

Cittadini comunitari – D. Lgs. 30/2007



b) nell'ipotesi di cittadino comunitario che decida di soggiornare in Italia senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, nonché la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;

c) nell'ipotesi di soggiorno per motivi di istruzione o formazione professionale, l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari.

Cittadini comunitari – D. Lgs. 30/2007



Soggiorno permanente

Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per **cinque anni** nel territorio nazionale acquisisce un diritto di soggiorno permanente e con lui anche il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.

Ai fini del computo dei cinque anni non sono considerate le da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

Cittadini comunitari – D. Lgs. 30/2007



Il diritto di soggiorno permanente si perde, in ogni caso, a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi. Inoltre, la continuità del soggiorno viene interrotta dal provvedimento di allontanamento della persona interessata (generalmente per motivi di sicurezza / sanità).

Paesi di nuova adesione dal 1° maggio 2004

Il 1° maggio 2004 sono entrati a far parte dell'Unione europea dieci nuovi Paesi, ovvero: Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia e Repubblica Slovacca, Malta e Cipro.

Per le ultime due hanno trovato immediata applicazione le disposizioni sul libero accesso al mercato del lavoro comunitario, mentre, per le prime otto, le disposizioni hanno avuto effetto solo dal 27/07/2006, prima di un periodo transitorio , nel quale vigevano ancora i «flussi».

Cittadini comunitari – D. Lgs. 30/2007



Paesi di nuova adesione dal 1° gennaio 2007

A decorrere dal 1° gennaio 2007 anche la Romania e la Bulgaria sono entrate a far parte dell'Unione europea.

Nei loro confronti il Governo Italiano, pur avendo liberalizzato il lavoro autonomo, ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, fino al 31 dicembre 2011, prima di liberalizzare completamente l'accesso al mercato del lavoro subordinato.

Paesi di nuova adesione dal 1° luglio 2013

Dal 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell'Unione europea. Pertanto, da tale data per i cittadini appartenenti al predetto Paese trovano applicazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio previste dal D.Lgs. n. 30/2007, salvo le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale ed a tutela dell'ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Cittadini comunitari – D. Lgs. 30/2007



Per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro subordinato, il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell'UE, si è avvalso del regime transitorio iniziale di due anni, prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato, con decorrenza dal 1° luglio 2015.



Grazie per la partecipazione

Buon proseguimento